

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

Sede Legale: Piazza Santa Maria Nuova 1 - Firenze

CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO

N. _____ del _____ Registro unico aziendale

per “Lavori di manutenzione degli impianti elettrici e speciali, comprese le reti di trasmissione dati, a servizio degli immobili nella disponibilità dell’Azienda USL Toscana Centro - Area Firenze Centro e Mugello”- CIG: 9420308C13

SINTESI DI RIEPILOGO

Stazione Appaltante: Azienda USL Toscana Centro con sede in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova n° 1, c.f. e partita I.V.A. n. 06593810481, rappresentata per il presente atto dal Direttore SOC Appalti e supporto amministrativo: Dr. Massimo Martellini

Responsabile del Procedimento: Ing. Fabio Rossi

Affidatario: OLV srl, C.F. e P.I. 02144490485 con sede legale in Via Volontari della Libertà n. 25, Zona Industriale Terrafino Empoli (FI), rappresentata legalmente da Orlandi Massimo nato a Empoli il 06/08/1964;

Importo a base d'asta: € 500.000,00

Ribasso d'asta: 20,22%

Importo presunto ribassato, al netto della quota parte non soggetta a ribasso: € 388.528,60

Importo quota non soggetta a ribasso: € 13.000,00

Importo complessivo contrattuale: € 401.528,60

L'anno duemilaventidue (2022) nel mese e nel giorno dell'ultima firma digitale apposta

TRA

L'Azienda USL Toscana centro con sede legale in Piazza Santa Maria Nuova n. 1 - Firenze, codice fiscale e partita I.V.A. n. 06593810481, in persona del Direttore della SOC Appalti e Supporto Amministrativo, Dott. Massimo Martellini, nato a Pistoia (PT) il 13/06/1962, domiciliato per la carica in in Firenze, Via di S. Salvi n.12, giusta delega conferita con deliberazioni del Direttore Generale n. 885 del 16/06/2017 e n. 1348 del 26/09/2019, che in seguito per brevità sarà denominata “Stazione appaltante”

E

Orlandi Massimo nato a Empoli il 06/08/1964, residente in Via Località Sant'Appiano 17/A Barberino Val d'Elsa (FI), C.F. RLNMSM64M06D403Q, il quale interviene al presente atto nella qualità di legale rappresentante di OLV S.R.L., C.F. e P.I. 02144490485, con sede legale in Via Volontari della Libertà n. 25, Zona Industriale Terrafino Empoli (FI), di seguito per brevità denominato "Appaltatore"



PREMESSO CHE :

- relativamente ai "Lavori di manutenzione degli impianti elettrici e speciali, comprese le reti di trasmissione dati, a servizio degli immobili nella disponibilità dell'Azienda USL Toscana Centro - area Firenze Centro e Mugello", con Delibera n. 1072 del 22/09/2022, esecutiva ai sensi di legge:
 - è stato approvato il progetto definitivo;
 - è stato approvato il Quadro Economico dell'intervento;
 - è stata indetta la gara finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro, con un unico operatore economico, nella forma della procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 76/2020 come convertito con L. 120/2020;
- è stata formulata proposta di aggiudicazione in favore di OLV srl, C.F. e P.I. 02144490485 con sede legale in Via Volontari della Libertà n. 25, Zona Industriale Terrafino Empoli (FI) che ha presentato la miglior offerta con un ribasso pari a 20,22% e costi della manodopera pari a € 215.000;
- con Provvedimento n° 2521 del 14/11/2022 del Direttore SOC Appalti e Supporto Amministrativo, è stata aggiudicata, con contestuale dichiarazione di efficacia, la procedura di cui all'oggetto per il Lotto Centro e Mugello in favore di OLV srl, C.F. e P.I. 02144490485 con sede legale in Via Volontari della Libertà n. 25, Zona Industriale Terrafino Empoli (FI);
- è stata data comunicazione ai soggetti di cui all'art. 76, comma 5, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. del provvedimento di aggiudicazione;
- l'Aggiudicatario ha costituito le garanzie fidejussorie di cui ai successivi art. 10 e 11, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.;

Articolo 1 - DEFINIZIONI E RICHIAMO PREMESSE

1. Vengono stabilite ai fini dell'interpretazione ed esecuzione del presente Accordo quadro le seguenti definizioni:

PARTI: STAZIONE APPALTANTE e APPALTATORE.

R.U.P.: Responsabile unico del procedimento.

ACCORDO: Il presente atto.

C.G.A.: Capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente agli articoli vigenti.

CAPITOLATO SPECIALE: Documento tecnico facente parte del progetto semplificato/definitivo di cui all'art. 23 commi 3 e 3bis in combinato disposto con l'art. 216 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

CONTRATTO APPLICATIVO: Contratto per l'affidamento degli interventi di cui al presente accordo il cui contenuto è specificato nell'art. 2 del presente atto.

DVR: Documento di Valutazione dei Rischi.

POS: Piano Operativo di Sicurezza.

PSC: Piano di Sicurezza e Coordinamento

REGOLAMENTO GENERALE: D.P.R. n. 207/2010 (per le parti ancora vigenti)

CODICE: D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.

2. Le premesse, le definizioni concordate, gli allegati e tutti i documenti richiamati nel presente Accordo costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso ed assumono ad ogni effetto valore di patto, ancorché non materialmente allegati.

Articolo 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO

1. Il presente Accordo disciplina, mediante condizioni generali stabilite in via preventiva, gli eventuali futuri contratti applicativi per l'esecuzione di lavori di manutenzione degli impianti elettrici e speciali, comprese le reti di trasmissione dati, categoria OS30, da eseguirsi sugli immobili nella disponibilità dell'Azienda USL Toscana Centro - area Firenze Centro e Mugello. È facoltà dell'Amministrazione ordinare interventi manutentivi nei presidi ospedalieri e nei presidi distrettuali nella competenza territoriale dell'Area Firenze. Il dettaglio degli immobili e la loro localizzazione sono riportati nell'ALLEGATO 1 al Capitolato Speciale. L'accordo quadro si intende comunque esteso anche agli edifici e ai beni immobili che dovessero entrare a far parte, a qualsiasi titolo, del patrimonio edilizio dell'Azienda USL Toscana Centro, Area Firenze, successivamente alla stipula del presente accordo, senza che l'Appaltatore che lo sottoscrive possa avanzare pretese di compensi ed indennizzi aggiuntivi di qualsiasi natura e specie.
2. L'esecuzione di tutti i lavori di manutenzione ordinaria, preventiva e/o a guasto, dovrà essere garantita con continuità ed a tale proposito dovranno essere predisposte, di

concerto con l'Ufficio di Direzione appositamente istituito dalla Stazione Appaltante, tutte le metodologie d'intervento che risultino necessarie, al fine di eliminare totalmente o, in casi speciali, di ridurre al minimo i disservizi connessi all'esecuzione dei lavori stessi.

3. L'Appaltatore, preso atto della natura dell'Accordo, si impegna a eseguire le prestazioni a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione dell'Accordo.
4. Gli immobili e le attività e/o lavorazioni oggetto del presente Accordo sono riportate analiticamente nel Capitolato Speciale e nei suoi allegati.
5. In presenza di particolari e giustificate circostanze o di improrogabili emergenze, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare lavori e forniture in opera dello stesso genere e nell'ambito dello stesso Accordo anche ad altre imprese, senza che l'Appaltatore possa avanzare richieste di compensi o indennizzi di sorta.
6. Con la presentazione dell'offerta, corredata anche dalle specifiche dichiarazioni all'uopo richieste, l'Appaltatore attesta:
 - a) di avere esaminato tutti gli elaborati tecnici di gara, compreso l'elenco prezzi e il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con le tipologie degli interventi previsti, delle scariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori che saranno ordinati con i singoli contratti applicativi e di aver giudicato le lavorazioni previste realizzabili, i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
 - b) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori previsti nell'Accordo;
 - c) di avere la specifica esperienza e di disporre di un'adeguata organizzazione di capitali, attrezzature e personale specializzato tali da permettere l'esecuzione dei lavori compresi nell'Accordo;
 - d) di essere a perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni, norme ufficiali e leggi vigenti sotto la cui giurisdizione ricadono le opere in oggetto, obbligandosi a rispettare e a far rispettare ai propri incaricati le norme e i regolamenti che disciplinano la sicurezza all'interno dei locali in disponibilità della Stazione appaltante, assumendo a proprio carico la responsabilità per danni determinati da eventuali inosservanze;

- e) di impegnarsi a collaborare con l'Ufficio di Direzione Lavori allo scopo di agevolare l'esecuzione delle attività previste in ciascun contratto applicativo ed a rispettare il relativo cronoprogramma;
7. tutti gli interventi manutentivi saranno affidati e specificati di volta in volta all'Appaltatore con l'emissione di appositi contratti applicativi e Ordini di servizio di cui all'art. 48 - "*Ordini di lavoro*" - del Capitolato Speciale, che saranno rubricati dall'Ufficio di Direzione;
8. i contratti applicativi saranno sottoscritti dal Responsabile Unico del Procedimento e dall'Appaltatore. Per i singoli contratti applicativi potranno essere resi disponibili ulteriori documenti di dettaglio e comunque tutta la documentazione necessaria per l'esecuzione delle attività; in tutti i casi comunque saranno disposte le prescrizioni tecniche d'intervento che si intendono essere quelle descritte nel Capitolato Speciale.
9. Ciascun contratto applicativo conterrà gli elementi sotto indicati:
- a) l'oggetto degli interventi da eseguire;
 - b) la descrizione e consistenza delle lavorazioni, dei servizi e delle forniture;
 - c) le categorie di lavoro costituenti l'intervento da realizzare;
 - d) l'importo presunto dell'intervento con indicazione delle quote riferite ai lavori ed alla sicurezza, quest'ultima come calcolata nel P.S.C.;
 - e) i prezzi di cui all'art. 20 del Capitolato speciale, al netto del ribasso offerto di cui al successivo art. 5, comma 3;
 - f) i luoghi interessati dagli interventi;
 - g) il livello di priorità di intervento;
 - h) il cronoprogramma dei lavori di ciascun intervento nei casi di maggiore complessità;
 - i) i termini utili per l'esecuzione dei lavori;
 - j) gli eventuali elaborati progettuali e/o specifiche tecniche;
 - k) il termine per l'emissione del certificato di regolare esecuzione;
 - l) i documenti previsti per la sicurezza (PSC, POS, ecc.);
 - m) tutte le indicazioni relative alla tutela ambientale.
10. Il RUP, nella fase di predisposizione del singolo contratto applicativo, qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da affidare, ritenga le precedenti indicazioni insufficienti o eccessive, provvede a integrarle, a ridurle ovvero a modificarle.

11. L'Appaltatore risponderà verso la Stazione appaltante del risultato per la non perfetta esecuzione dei lavori, rimanendo obbligato a provvedere al ripristino a regola d'arte, con oneri a suo totale carico e fatto salvo il risarcimento di ogni danno.
12. L'inadempienza dell'Appaltatore alla presa in consegna dei lavori relativi ai singoli contratti applicativi emessi in dipendenza del presente Accordo, dà facoltà alla Stazione appaltante di risolvere il presente accordo, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., e di incamerare la cauzione ai sensi dell'art. 1382 del C.C., salvo il risarcimento del maggior danno.
13. L'Appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo, fintantoché non darà esecuzione ai contratti applicativi.
14. L'Appaltatore riconosce che tutti i corrispettivi previsti nel presente Accordo comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni quivi contenute e che pertanto in nessun caso potrà richiedere e/o pretendere ulteriori compensi a tale titolo.

Articolo 3 - TERMINI DI VALIDITÀ DELL'ACCORDO - PROROGHE

1. Il termine di validità contrattuale del presente accordo viene stabilito in mesi **30 (trenta)** indipendentemente dal fatto che l'importo contrattuale non venga raggiunto in tale termine e salvo, invece, scadenza anticipata nel caso in cui l'importo contrattuale, aumentato dell'eventuale quinto d'obbligo, venga raggiunto in un termine minore.
2. Il suddetto termine decorre dalla data della conclusione del presente Accordo ai sensi dell'art. 32 comma 4 del presente atto ovvero dalla data di consegna anticipata attestata da verbale di consegna d'urgenza redatto ai sensi dell'art. 8, co. 1, lett. a) del D.L. 76/2020 e dell'art. 32, comma 8 e 13 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
3. Ove, alla data di scadenza del predetto termine, fosse in corso l'esecuzione o il completamento di lavori richiesti mediante contratti applicativi, detto termine si intenderà prorogato del tempo necessario previsto dai singoli contratti applicativi per la loro ultimazione.
4. Detta protrazione dei termini non darà all'Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatte eventualità nella determinazione dei prezzi di tariffa, che comprendono e compensano ogni relativo onere.
5. Non potranno essere emessi contratti applicativi dopo la scadenza del termine di validità contrattuale del presente accordo quadro di cui al precedente comma 1.
6. Ciascun intervento di cui all'articolo 2 dovrà essere eseguito previa sottoscrizione del verbale di consegna lavori ed emissione dei successivi ordini di lavoro.

7. Nella fissazione dei termini di cui ai precedenti commi, le parti hanno considerato anche il normale andamento stagionale sfavorevole.
8. Non sono ammesse proroghe al termine di cui al comma 1, salvo quanto stabilito al precedente comma 3 e 4.
9. Si precisa altresì che la Stazione Appaltante potrà risolvere anticipatamente il contratto, rispetto al limite massimo complessivo di 30 mesi previsti, a fronte di mutate condizioni organizzative della stessa ovvero a seguito di adesione a gare ESTAR o a Convenzioni stipulate dal Soggetto Aggregatore di riferimento regionale Regione Toscana o ad altro tipo di Convenzioni, senza che per tali motivi l'impresa affidataria possa rivendicare danni o pretendere risarcimenti.
10. Nel caso si verifichi l'evenienza di cui al precedente comma 9, la Stazione Appaltante invierà all'Appaltatore comunicazione di risoluzione anticipata con un preavviso di 15 giorni rispetto ai termini sopraindicati.
11. I lavori oggetto del presente accordo e tutte le altre prestazioni dovute dall'Appaltatore sono soggetti alle condizioni ed alle prescrizioni stabilite nei documenti elencati nel presente Accordo quadro, i quali tutti formano parte integrante ed essenziale dell'Accordo stesso, pur quando non siano materialmente allegati al presente Accordo, in quanto l'Appaltatore dichiara di averli conosciuti ed accettati, come li conosce ed accetta, senza eccezione alcuna.
12. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti richiamati dai documenti di cui sopra, nonché dalle disposizioni emanate dalle competenti Autorità che hanno giurisdizione sui luoghi dove si eseguono i lavori, sono compresi e compensati nei prezzi indicati agli Artt. 12 e 20 del Capitolato Speciale, scontati del ribasso offerto di cui al successivo art. 5, comma 3.

Articolo 4 - DIRETTORE DEI LAVORI E RAPPRESENTANTI DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del D.M. LL.PP. 145/2000 (d'ora in avanti C.G.A.); a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del C.G.A., le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l'Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del C.G.A., il mandato conferito con atto

pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente Accordo quadro in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.
6. Al direttore tecnico di cantiere nominato dall'Appaltatore, come definito al precedente comma 3, competono le seguenti responsabilità:
 - gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;
 - garantire la sua presenza sul luogo di lavoro per tutta la durata dell'appalto;
 - osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere le prescrizioni contenute nei piani di sicurezza;
 - allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psicofisiche non idonee e che si comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà;
 - vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate.
7. L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dall'inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
8. Il Direttore dei Lavori può rifiutare per giustificati motivi il Direttore Tecnico e/o il/i Direttore/i di cantiere e in generale tutti i soggetti incaricati dall'Appaltatore a gestire per

proprio conto i rapporti relativi al presente Accordo, ovvero esigerne la sostituzione, senza che spetti all'Appaltatore alcun compenso a titolo di indennizzo.

Articolo 5 - IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO

1. L'importo a base di gara dell'Accordo Quadro è di **€ 500.000,00 (cinquecentomila/00)** e risulta ai fini della qualificazione richiesta, presuntivamente, così costituito:

Firenze Centro e Mugello							
a) LAVORI							
Lavorazioni	Categorie D.P.R.	Classifica	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo lavori (euro)	%	prevalente o scorporabile	subappaltabile (si/no)
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	OS30	II	Si	€ 500.000,00	100 %	Prevalente	Si* **
* Limite subappalto complessivo = 50,00% dell'importo delle lavorazioni appartenenti all'unica categoria OS30 (art. 105, commi 1 e 2, D. Lgs 50/16 e ss.mm.ii. e art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto).							
** avvalimento <u>non</u> ammesso (art. 89 D.Lgs. 50/2016)							
Totale lordo lavori € 500.000,00							
Lavori al netto degli Oneri di sicurezza				€ 487.000,00			
Oneri di Sicurezza				€ 13.000,00			
IMPORTO TOTALE				€ 500.000,00			
Importo totale soggetto a ribasso				Importo totale non soggetto a ribasso			
€ 487.000,00				€ 13.000,00			

In ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto ed ai sensi dell'art. 105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. i lavori sono subappaltabili nella misura massima del 50% dell'importo complessivo delle lavorazioni appartenenti all'unica categoria OS30.

2. Poiché l'importo della singola categoria di lavoro è stato determinato con riferimento agli interventi manutentivi storici e sulla base di una programmazione di medio periodo, l'importo delle stesse deve intendersi come presunto e le eventuali variazioni non potranno costituire per l'Appaltatore motivo di rivalsa e/o di opposizione alcuna.

3. L'importo dell'Accordo quadro al netto del ribasso del 20,22% (venti/22%) praticato nell'offerta dall'Appaltatore, ammonta ad **€ 388.528,60**

(trecentottantottomilacinquecentoventotto/60), al netto di Iva, nonché degli oneri per la sicurezza per **€ 13.000,00 (tredicimila/00)**; pertanto l'importo complessivo contrattuale dell'Accordo Quadro al netto di IVA ammonta ad **€ 401.528,60 (quattrocentounomilacinquecentoventotto/60)**.

La Stazione Appaltante potrà procedere alla stipula di Contratti Applicativi fino alla concorrenza dell'importo contrattuale (importo di aggiudicazione pari all'importo posto a base di gara, al netto del ribasso offerto dall'Appaltatore, più l'importo degli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso), riservandosi la facoltà di utilizzare l'ammontare determinato dalla differenza tra l'importo massimo dell'Accordo Quadro di cui al precedente comma 1 (Euro € 500.000,00) e l'importo contrattuale per la stipula di ulteriori contratti applicativi, fatto salvo il rispetto del termine temporale di cui al precedente articolo 3 e fatte salve le eventuali modifiche che si ritenessero necessarie ai sensi dell'art. 106 del Codice.

4. Fermo restando quanto stabilito dall'ANAC con atto di segnalazione n.2 del 19 marzo 2014, e cioè che il costo complessivo del personale, per ciascun concorrente, è da ritenere che si determini in base alla reale capacità organizzativa d'impresa che è funzione della libera iniziativa economica ed imprenditoriale (art. 41 Cost.) e come tale non può essere in alcun modo compressa mediante predeterminazioni operate ex ante, in riferimento a quanto richiesto all'art. 23 comma 16 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., al solo scopo di fornire un dato di riferimento si indica, in base agli interventi manutentivi storici e sulla base di una programmazione di medio periodo, nel 45% dell'importo complessivo dei lavori, la stima dell'incidenza della manodopera (in riferimento alle tabelle del D.M. 11/12/78), pari ad un costo del lavoro (inteso come costo del personale o della manodopera inclusi gli oneri previdenziali, assistenziali e ogni altro onere riflesso, con la sola eccezione dell'Utile e delle Spese generali), di € 219.150,00= (duecentodiciannovemilacentocinquanta/00).

5. La Stazione appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo dell'Accordo che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della costituzione della cauzione.

6. L'Appaltatore per contro è vincolato all'esecuzione dei lavori e delle forniture in opera che, in base al presente Accordo quadro, saranno richiesti con specifici contratti applicativi, qualunque risulti essere l'importo complessivo finale dei contratti applicativi medesimi nei limiti definiti dal presente Accordo.

Articolo 6 – CORRISPETTIVI

1. I lavori e le prestazioni oggetto del presente Accordo quadro saranno compensati a misura facendo riferimento ai prezzi di cui all'elenco prezzi indicato all'Art. 20 — "*Contabilizzazione dei lavori e monitoraggio degli interventi*" — del Capitolato Speciale, scontati del ribasso offerto, di cui al precedente art. 5, comma 3.
2. I prezzi di cui al presente Accordo quadro sono ritenuti congrui dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie stime, alle proprie indagini. L'applicazione è specificatamente indicata nel singolo specifico contratto applicativo. I prezzi stessi comprendono e compensano tutti gli oneri, diretti ed indiretti, nessuno eccettuato, che l'Appaltatore dovrà sostenere per consegnare le opere complete ed ultimate, nonché per assolvere a tutti gli adempimenti ed obblighi assunti con il presente accordo.
3. L'Appaltatore, inoltre, s'impegna a soddisfare incondizionatamente le richieste e le prescrizioni del Direttore dei Lavori o l'eventuale commissione di collaudo e/o agibilità senza alcuna eccezione.
4. L'Appaltatore è obbligato a fornire, una volta ultimati i lavori e in ogni modo prima del collaudo, tutte le documentazioni attestanti le conformità dei materiali, delle installazioni, degli impianti e delle opere in genere, due copie degli as built e dei disegni esecutivi debitamente firmati e timbrati, nonché copia di tutta la documentazione su supporto informatico, con files di disegni in formato dwg (AUTOCAD), ed elaborati testuali o tabelle rispettivamente in formato .doc (Word) e .xls (Excel). L'onere relativo alla fornitura ed all'eventuale aggiornamento di cui sopra è compreso e compensato nei prezzi avanti menzionati.
5. Gli oneri della sicurezza, previa autorizzazione del Coordinatore per la Sicurezza ove previsto, in relazione ai rischi di interferenza ed in applicazione del PSC saranno compensati a misura utilizzando i Prezzari di riferimento di cui all'art. 20 del Capitolato Speciale, nella sezione dedicata.
6. Per eventuali lavori da eseguirsi in economia previsti all'art. 20 — "*Contabilizzazione dei lavori e monitoraggio degli interventi*" - del Capitolato speciale, l'Appaltatore sarà compensato sulla base dell'effettivo tempo impiegato nell'esecuzione dei lavori medesimi ed in base ai costi della manodopera rilevati nei prezzari di riferimento dell'elenco prezzi come meglio specificato all'Art. 20 del Capitolato Speciale, al netto del ribasso d'asta offerto dall'appaltatore da calcolarsi sulla quota parte di "spese generali" e "utile d'impresa". Per quanto riguarda i materiali, nei casi in cui in nessuno dei prezzari di cui all'Art. 20 del Capitolato Speciale sia presente una idonea tariffa "opera compiuta" rispondente all'attività realmente eseguita,

potranno essere utilizzate le voci inerenti i singoli materiali a pie d'opera a cui andare a sommare la manodopera necessaria all'installazione degli stessi: in questo caso, le voci riguardanti i materiali a pie d'opera verranno scontate per intero del ribasso d'asta contrattuale.

7. Nei prezzi contrattuali sono compresi e compensati, sia gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente Accordo quadro, sia gli obblighi ed oneri che, se pure non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali alla esecuzione dei lavori e comunque di ordine generale necessari a dare i lavori compiuti in ogni loro parte e nei termini assegnati.

8. L'Appaltatore non potrà pretendere alcun compenso supplementare per le modalità e condizioni di esecuzione dell'appalto previste dal presente accordo, né avere diritto a compensi straordinari per ubicazioni, limitazioni, sistemazioni ecc. o per qualsiasi motivo inerente le aree di lavoro, né rimborso a spese dovute per eventuali spostamenti necessari durante l'esecuzione dei lavori o disposti insindacabilmente dalla Direzione Lavori per la migliore riuscita di lavori stessi.

9. I prezzi unitari, così come risultanti dall'applicazione del ribasso contrattuale, si intendono applicabili ad opere eseguite in modo completo e a regola d'arte.

10. Restano a totale carico dell'Appaltatore:

- a) le spese per indagini su sotto-servizi ed opere impiantistiche interferenti con i lavori, la determinazione dello stato di consistenza di opere da demolire e/o ristrutturare e rilievi di qualsiasi genere;
- b) le spese per opere provvisoriale a fini della sicurezza della propria attività di impresa;
- c) le spese relative alla realizzazione delle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'opera, previste dalle leggi vigenti in materia, nessuna esclusa;
- d) gli interventi necessari per lo spostamento, in tempo utile, di ogni servizio, attraversamento, interferenza, ecc. interessato dalle opere;
- e) gli oneri di ricerca ed ottenimento delle aree di scarica, sia pubbliche che private;
- f) tutti gli oneri per i corsi security e safety a cui dovranno sottoporsi i lavoratori che l'Appaltatore intende utilizzare per l'esecuzione dei lavori (compresi i lavoratori dipendenti di eventuali imprese subappaltatrici); la partecipazione a tali corsi;
- g) tutti gli oneri ed obblighi indicati come a carico dell'Appaltatore nel presente Accordo quadro.

Articolo 7 - REVISIONE PREZZI

1. Tutti i prezzi di cui al precedente Articolo 6 si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime.
2. E' ammessa, nel corso dell'esecuzione del contratto, la revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito dalla Legge 28 marzo 2022 n. 25 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106.
3. In deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, saranno valutate dalla Stazione Appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4 convertito dalla Legge 28 marzo 2022 n. 25. In tal caso si procederà a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse indicate al comma 7 del citato articolo 29.
4. A pena di decadenza, l'Appaltatore presenterà alla Stazione Appaltante l'istanza di compensazione nei termini previsti dall'art. 29 del D.L. 27/01/2022, n. 4 convertito dalla L. 28/03/2022, n. 25 indicando i materiali da costruzione per i quali ritiene siano dovute eventuali compensazioni prezzi e la loro incidenza quantitativa, ed esibendo la prova della effettiva variazione dei prezzi dei materiali con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori, o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni rispetto a quanto documentato dallo stesso Appaltatore con riferimento al momento dell'offerta.
5. Al ricorrere delle condizioni previste dalla normativa vigente, la Stazione Appaltante è tenuta a riconoscere l'adeguamento compensativo.
6. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

Articolo 8 - PAGAMENTI

1. Per ogni contratto applicativo all'appaltatore sarà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate all'art. 35, comma 18, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., un'anticipazione del prezzo pari al 20%=(venti per cento). L'erogazione dell'anticipazione è comunque subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria, da parte dell'Appaltatore, di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
2. Ai sensi dell'art.207 comma 2 del D.L. del 19.05.2020 n. 34, *“Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici”*, convertito in Legge n. 77 del 17.07.2020 recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e l'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica del COVID-19”*, a parziale deroga di quanto stabilito al precedente punto 1, l'anticipazione può essere riconosciuta, per un importo non superiore complessivamente al 30 % dell'importo contrattuale e, comunque compatibilmente con le risorse stanziare dalla Stazione appaltante per l'intervento oggetto del presente atto.
3. Ai fini del riconoscimento dell'eventuale anticipazione, si applicano le previsioni di cui al secondo, al terzo, al quarto e al quinto periodo dell'art. 35, comma 18 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
4. L'anticipazione sarà progressivamente recuperata con l'emissione dei certificati di pagamento.
5. I pagamenti in acconto avverranno per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni quattro mesi, per importi maturati non inferiori a € 50.000,00, al netto del ribasso d'asta, dell'anticipazione e della ritenuta dello 0,50%, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, ricevuti i quali l'impresa potrà emettere le relative fatture.
6. I certificati di pagamento, che danno diritto al pagamento in acconto, conterranno la contabilizzazione dei lavori eseguiti per singolo contratto applicativo.
7. Il pagamento dei corrispettivi è disciplinato dal presente articolo e dall'articolo 23 e 24 del Capitolato Speciale ed è subordinato:
 - a) alla stesura della contabilità dei lavori che sarà redatta a misura, sulla base dell'elenco prezzi posto a base di gara, come previsto all'art. 20 del Capitolato Speciale, al netto del ribasso d'asta, in contraddittorio con l'Appaltatore e sulla base di quanto stabilito all'Art. 23 — *“Pagamenti in acconto”* e all'art. 24 *“Pagamenti a saldo”*— dello stesso. Saranno usati per l'elaborazione di tale contabilità strumenti informatici idonei alla computazione automatica del registro di contabilità e del successivo certificato di pagamento.

- b) all'acquisizione d'ufficio, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità dell'Appaltatore nonché di tutti gli eventuali subappaltatori.
- c) contestualmente sarà acquisita la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dell'appaltatore con l'eventuale elenco di tutti i subcontratti relativi ai singoli contratti applicativi.
8. L'eventuale assoggettamento delle prestazioni al regime IVA verrà indicato nei singoli contratti applicativi, in osservanza della vigente normativa.
9. Qualora necessario, nell'ultimo stato di avanzamento lavori di ogni singolo contratto applicativo, si procederà al conguaglio degli oneri della sicurezza, fino alla stato di avanzamento precedente e a quanto effettivamente spettante all'Appaltatore stesso per la sicurezza, in considerazione di eventuali varianti.
10. Il pagamento della rata di saldo è disciplinato dall'art. 24 *"Pagamenti a saldo"* del CSA, e dal presente articolo ed è subordinato all'esito positivo delle verifiche di regolare esecuzione. Il RUP contestualmente, comunque, entro un termine non superiore a 7 giorni, rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore.
11. Il pagamento dei corrispettivi, in acconto e a saldo, nel termine concordato secondo quanto previsto dall'art. 113 bis del D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, come sostituito dall'art. 4 della Legge 37/2019, subordinatamente all'acquisizione del DURC in corso di validità dell'Appaltatore. Resta fermo quanto previsto all'art.4, comma 6, del D.Lgs. 231/2002.
12. Qualora il pagamento della rata di saldo o degli acconti sia ritardato spettano all'Appaltatore gli interessi nella misura e nei termini stabiliti dall'art. 25 *"Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo"* del Capitolato Speciale. Tutti gli interessi sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 cod. civ.
13. I pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare fattura che potrà essere emessa dopo l'emissione del certificato di pagamento debitamente firmato dal Responsabile Unico del Procedimento.
14. Le fatture dovranno essere emesse in forma elettronica, intestate all'Azienda USL Toscana Centro -Area fiorentina (ex AUSL 10 Firenze), Codice Univoco Ufficio (UFL7WY) - Codice IPA (auslct) e riportare il riferimento alla S.O.C Manutenzione Immobili Firenze.
15. La trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione e l'esecuzione dei lavori/servizi/forniture verrà gestita in via telematica mediante la piattaforma NSO – Nodo

Smistamento Ordini del M.E.F. e sulle fatture elettroniche dovranno essere obbligatoriamente riportati i documenti attestanti l'ordinazione e l'esecuzione dei lavori/servizi/forniture, pena l'impossibilità di dar corso alla liquidazione e successivo pagamento delle fatture.

16. Ai sensi del comma 2-bis dell'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89, la fattura deve riportare obbligatoriamente il codice identificativo di gara e quello derivato, correlato allo specifico contratto applicativo, senza i quali non è possibile procedere al pagamento della stessa. L'appaltatore si impegna inoltre ad inserire nelle fatture il numero dell'ordine (laddove presente).
17. Il Codice Identificativo gara (**CIG**) del Lotto Centro e Mugello relativo al presente accordo è il seguente: *9420308C13*.
18. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sui conti correnti dedicati ex art.3 L.136/2010 che di seguito si trascrivono, restando espressamente inteso che l'adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, ed esime l'Azienda da ogni responsabilità conseguente.

Conti correnti dedicati:

A) ISTITUTO BNL EMPOLI- AGENZIA EMPOLI-VIA G.DEL PAPA 10/R - C/C
9355-IBAN: IT45T010053783000000009355- DATA DI ACCENSIONE C/C
05/11/1990

B) ISTITUTO INTESA SAN PAOLO- AGENZIA _EMPOLI-VIA P. ROLANDO 6-
C/C 50462/1000/441- IBAN_ IT31Q030693783910000000441- DATA DI
ACCENSIONE C/C 24/9/2010

C) ISTITUTO BANCA CAMBIANO- AGENZIA EMPOLI 37831- C/C
3166690/2 - IBAN IT46X0842537831000031666902 - DATA DI ACCENSIONE
C/C 11/02/2008

Generalità della persona delegata ad operare sui conti correnti sopra indicati:

MASSIMO ORLANDI _C.F. RLNMSM64M06D403Q __
Luogo e data di nascita __EMPOLI, 06/08/1964__Residente a BARBERINO
TAVARNELLE (FI) in_VIA LOCALITA' SANT'APPIANO 17/A

19. L'Appaltatore, a pena di nullità assoluta, assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. Sono parimenti nulli i contratti di subappalto, con subfornitori o con subcontraenti che non contengano la clausola di assunzione dell'obbligo di tracciabilità dei flussi. L'appaltatore, pertanto, con la firma del contratto assume espressamente l'obbligo di inserire le necessarie disposizioni in tutti i subcontratti che stipulerà.

20. Ferme le clausole risolutive espresse di cui al D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., oltre a quelle inserite nel presente Accordo quadro, costituisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile anche l'effettuazione delle transazioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.
21. L'Appaltatore si obbliga altresì a utilizzare lo stesso Conto Corrente Bancario/Postale dedicati, previa indicazione del CIG di riferimento anche per i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti, fornitori, subappaltatori e i subcontraenti. Il committente assume l'obbligo di eseguire i pagamenti di cui al presente contratto esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale dedicato, previa indicazione del CIG di riferimento.
22. Ai sensi del comma 8 dell'art. 3, Legge n. 136/2010, il contratto si intende risolto nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al presente contratto vengano eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane.
23. L'appaltatore, il sub-appaltatore o il subcontraente che ha notizie dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ai sensi della legge n. 136/2010 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura — ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
24. L'appaltatore si obbliga, pena la risoluzione contrattuale, a dare attuazione all'art. 4 e all'art. 5 della Legge n. 136/2010.

Articolo 9 - CESSIONE DEI CREDITI

1. E' vietata la cessione dei contratti applicativi sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e della Legge n. 52/1991, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile unico del Procedimento.
3. Le Parti concordano espressamente che la cessione in violazione del precedente comma 2 dà diritto alla Stazione appaltante di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, con conseguente diritto della Stazione appaltante medesima al risarcimento dei danni.

4. Resta inteso che la Stazione Appaltante intende far salve, anche nei confronti della cessionaria, tutte le eccezioni e riserve che dovesse far valere nei confronti del cedente.

Articolo 10 – CAUZIONE

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è stata costituita dall'Appaltatore una garanzia fidejussoria (cauzione definitiva), mediante polizza fidejussoria n. 189299354 rilasciata dalla Compagnia Unipol Assicurazioni S.p.A. – Agenzia Empoli/2260- emessa in data 28/11/2022 per l'importo di € 32.828,98 (corrispondente al 8,176 % dell'importo contrattuale complessivo del presente Accordo Quadro in applicazione delle riduzioni spettanti ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).
2. La garanzia fidejussoria permane fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione dell'ultimo contratto applicativo e, comunque, almeno per la durata di 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori dell'ultimo contratto applicativo.
3. Ai sensi dell'articolo 103, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la cauzione definitiva prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
4. Ai sensi dell'articolo 103, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la cauzione definitiva è progressivamente svincolata in ragione dell'avanzamento dei lavori, nel limite del 80% dell'iniziale garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare della Stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestante l'esecuzione. Una volta emesso il conto finale dell'ultimo contratto applicativo e il C.R.E, al saldo della rata finale dei lavori da esso derivanti, l'ammontare residuo della garanzia fidejussoria, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, si intende svincolato ed estinto di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. L'Appaltatore, prima del ricevimento della rata di saldo, sarà comunque tenuto a stipulare apposita garanzia fidejussoria, della durata di 24 mesi, ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., dell'importo della medesima rata di saldo (IVA compresa), maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo di due anni.

5. Ai sensi dell'articolo 103, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m., la cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni dell'accordo e dei relativi contratti applicativi e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale di ciascun contratto applicativo, salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno. La Stazione Appaltante può avvalersi della garanzia fidejussoria, parzialmente o totalmente, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione dell'Accordo disposta in danno dell'Appaltatore nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
6. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
7. Ai sensi dell'articolo 103, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la garanzia fidejussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso di esecuzione dei singoli contratti applicativi o di validità del presente Accordo, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante.
8. Il mancato pagamento del premio non può essere opposto alla Stazione Appaltante.

Articolo 11 - POLIZZA ASSICURATIVA PER RISCHI DA ESECUZIONE

1. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione nel presente Accordo e nei contratti applicativi.
2. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'Appaltatore ha stipulato polizza assicurativa n. 1/2260/88/189299402, con la Compagnia assicurativa Unipol Assicurazioni S.p.A. – Agenzia Empoli/2260 a copertura della Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione di lavori.
3. La copertura della predetta garanzia assicurativa decorre dalla data di inizio dei lavori del primo contratto applicativo fino alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione dell'ultimo contratto applicativo e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori dell'ultimo contratto applicativo risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di certificato di regolare esecuzione per parti determinate

dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione Appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di regolare esecuzione. Le stesse polizze sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore. Copia autentica di tali coperture assicurative e degli eventuali rinnovi e/o proroghe quietanzati/e per avvenuto pagamento del premio, dovrà essere consegnata alla Stazione Appaltante, prima della consegna dei lavori del primo contratto applicativo (anche qualora essa dovesse concorrere in modo anticipato rispetto alla conclusione del presente Accordo quadro).



4. La polizza assicurativa CAR a copertura di tutti i danni e/o perdite delle opere oggetto dei contratti applicativi del presente accordo, stipulata dall'Appaltatore, prevede:

Importo assicurazione lavori C.A.R.	
per le opere	€ 401.528,60
per le preesistenze	€ 98.471,40
per demolizioni e sgomberi	€ 40.152,80
Importo assicurazione R.C.T.	€ 500.000,00

5. Oltre allo scrupoloso rispetto delle condizioni espresse dalle polizze, l'Appaltatore è tenuto alla osservanza di quanto appresso specificato:
- denunciare alla Stazione appaltante, oltre che agli Assicuratori, tutte le circostanze che possano influire sull'apprezzamento del rischio nonché i mutamenti che si verificassero nel corso dell'assicurazione;
 - appena a conoscenza di un sinistro che possa dare adito a domanda di risarcimento, darne immediata notizia per iscritto oltre che agli Assicuratori anche alla Stazione appaltante, rimettendo a questa, al più presto possibile, un dettagliato rapporto scritto e fornire tutti i particolari, informazioni e prove che possono essere ragionevolmente richiesti;
 - risarcire comunque i danni che dovessero essere eccedenti il massimale assicurato, anche eventuali franchigie o scoperti rimarranno a carico dell'Appaltatore;
 - prendere atto che in caso di sinistro, la facoltà di accordo oppure quella di nomina dei periti è determinata dalla Stazione appaltante.
 - accordo per inadempimento dell'Appaltatore.

6. La stipula delle polizze di assicurazione di cui al presente articolo non limiterà in alcun modo la responsabilità dell'Appaltatore a norma delle obbligazioni contrattuali e di legge. Pertanto l'Appaltatore risponderà per danni in tutto o in parte non risarciti da dette polizze, comprese le ipotesi di sospensione, per qualsiasi motivo, delle predette garanzie assicurative.
7. Per quanto non disciplinato nel presente articolo si rimanda a quanto previsto dall'art. 11 del CSA.

Articolo 12 – SUBAPPALTO

1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
2. L'appaltatore ha dichiarato in sede di offerta che intende subappaltare i lavori oggetto dell'appalto.
3. Il subappalto è consentito, relativamente a ciascun intervento manutentivo oggetto del presente Accordo, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla normativa che regola la materia e previa autorizzazione della Stazione Appaltante, alle condizioni specificate analiticamente nell'art. 13 e successivi del Capitolato Speciale. Più specificatamente l'Appaltatore ha dichiarato in sede di offerta di voler subappaltare lavorazioni della categoria OS30 nei limiti di legge. Fermo restando che la stazione appaltante rimane del tutto estranea ai rapporti tra l'Appaltatore ed i suoi subappaltatori, fornitori e terzi in genere.
4. L'Appaltatore dovrà fornire periodicamente al Direttore lavori, la dimostrazione della quota delle prestazioni subappaltate e la previsione della quota finale. L'Appaltatore, in caso di pagamento diretto ai subappaltatori, è obbligato a trasmettere all'Azienda, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.
5. È vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori per una quota superiore al 50% dell'importo complessivo del contratto. Qualora l'Appaltatore si avvalga del subappalto la Stazione appaltante procederà alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni dallo stesso eseguite, nei modi e nei casi indicati dall'art. 105, comma 13 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e secondo quanto stabilito all'art. 21 — *'Pagamento dei Subappaltatori'* -del Capitolato speciale.

Articolo 13 - ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI MANODOPERA ED ANTINFORTUNISTICA

1. L'Appaltatore è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto per gli aspetti non coperti dal presente accordo, dal D. Lgs. 81/2008 e da tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, comprese le disposizioni regionali, ed a prevedere, nei contratti di subappalto e nei contratti di fornitura in opera, l'obbligo da parte del/i subappaltatore/i, del/i fornitore/i in opera, di osservare dette norme e disposizioni.
2. Inoltre l'Appaltatore ed i suoi subcontraenti (subappaltatore/i e fornitore/i in opera) sono tenuti ad aprire una posizione Inps, Inail e Cassa Edile per ciascuno dei contratti applicativi, nonché a trasmettere, tramite l'Appaltatore, al Direttore dei Lavori, prima della consegna dei lavori medesimi di ciascun contratto applicativo, la documentazione di avvenuta denuncia ai predetti Enti.

Articolo 14 - SICUREZZA

1. Qualora lo preveda l'oggetto del contratto applicativo, prima della consegna dei lavori, sarà comunicato all'Appaltatore il giorno e l'ora in cui dovrà provvedersi alla ricognizione congiunta dei luoghi interessati dalle lavorazioni. Le risultanze del sopralluogo dovranno essere verbalizzate e recepite nel "Piano Operativo di Sicurezza".
2. Sulla scorta delle informazioni ricevute e della verifica effettuata, l'Appaltatore dovrà, entro il termine di 5 (cinque) giorni dalla data di detto sopralluogo, e comunque prima dell'inizio dei lavori aggiornare il Piano Operativo della Sicurezza.
3. Il mancato rispetto, da parte dell'Appaltatore di detto termine per la presentazione, nella sua completezza, della documentazione di cui sopra, comporterà per ogni giorno di ritardo, l'applicazione da parte del RUP della penale indicata al successivo art. 22.
4. L'eventuale Piano di Sicurezza e di Coordinamento, nonché il Piano Operativo di Sicurezza di cui ai precedenti commi 1 e 2, costituiscono parte integrante di ciascun contratto applicativo.
5. Nel caso si prefigurasse l'eventualità della presenza contemporanea di altre imprese sullo stesso luogo di lavoro, ovvero nel caso di particolari circostanze di pericolo, il Direttore dei lavori ne darà tempestiva comunicazione al RUP, prima dell'inizio delle lavorazioni, al fine della nomina del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.
6. Il Direttore dei lavori prima dell'inizio delle prestazioni relative ad ogni singolo contratto applicativo, ovvero il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione se nominato,

verificherà la congruità dei rispettivi Piani forniti dall'Appaltatore in relazione alle norme in vigore ed alle proprie misure di sicurezza.

7. L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi ad eventuali prescrizioni che al riguardo dovesse impartire il Direttore lavori; è altresì tenuto, comunque, ad ottemperare a tutte le norme vigenti o emanate in corso di rapporto in materia di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro.
8. È obbligo dell'Appaltatore curare che una copia di tutti i Piani di Sicurezza, conformi agli originali custoditi dal Direttore Tecnico e dal Direttore dei Lavori, sia mantenuta presso il Direttore dei Lavori di ogni singolo intervento a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
9. È fatto altresì obbligo all'Appaltatore di mettere a disposizione dei "Rappresentanti per la sicurezza" una copia di tutti i Piani di Sicurezza prima dell'inizio dei lavori di ciascun intervento.

Articolo 15 - OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE

Gli obblighi e gli oneri dell'Appaltatore sono indicati all'Art. 12 — "*Oneri ed Obblighi dell'Appaltatore*" del Capitolato Speciale a cui si fa rimando.

Articolo 16 -VARIANTI IN CORSO D'OPERA - MODIFICHE TECNICHE

1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nei singoli contratti applicativi quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 8 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49.
2. Per quanto non indicato nel presente articolo si rimanda all'art. 6 "*Modifiche e variazioni dell'Accordo Quadro e dei singoli contratti applicativi*" del Capitolato Speciale.

Articolo 17 - CONSEGNA DEI LAVORI

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula di ogni contratto applicativo, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale oppure ordine di lavoro, da effettuarsi non oltre 5 (cinque) giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.
2. E' facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere

l'Accordo e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fidejussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento dell'Accordo o di un appalto di lavori, servizi e forniture, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

4. Nella fase prevista per la cantierizzazione l'Appaltatore dovrà:
 - approntare il cantiere e dotarlo dei necessari macchinari, ponendo l'impresa in condizione di iniziare le lavorazioni "a pieno ritmo";
 - predisporre la scorta dei materiali necessari per dare il pieno ritmo alle lavorazioni;
 - sottostare alle prescrizioni relative al piano di sicurezza.

Articolo 18 - RISERVE DELL'APPALTATORE

1. Si applica la disciplina delle riserve riportata nel D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 19 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCORDO BONARIO

1. Si applica la disciplina dell'accordo bonario riportata all'art. 205 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Articolo 20 - PROGRAMMI LAVORI

1. Tutte le attività e lavori di manutenzione, sono classificabili in n° 3 categorie d'intervento, suddivise in altrettanti livelli di priorità e devono essere effettuati secondo quanto specificato agli artt. 47, 48 e 49 del Capitolato Speciale d'Appalto. L'odl prevederà un livello di priorità dell'intervento il quale determinerà un tempo massimo per l'esecuzione del sopralluogo di verifica e/o intervento da parte del Presidio Tecnico Operativo. Il livello di priorità dell'intervento associato all'OdL verrà attribuito ad insindacabile giudizio di AUSL senza che l'appaltatore possa niente obiettare.

Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati per il sopralluogo, per la preventivazione e/o per l'inizio dell'esecuzione verranno applicate le penali previste nell'articolo 5.

La D.LL. può comunque sempre richiedere tramite specifici Ordini di Lavoro l'esecuzione di lavori e degli interventi di manutenzione, a seguito delle esigenze e delle priorità stabilite dall'Amministrazione, definendo tempi e modi di esecuzione.

Il grado di urgenza dell'Ordine di Lavoro (OdL) verrà definito dalla componente sanitaria e/o tecnica di AUSL senza che l'appaltatore possa obiettare sulla corretta attribuzione del grado di urgenza all'atto dell'immissione della Richiesta di Lavoro

L'Appaltatore è tenuto ad osservare i termini di inizio e fine lavori indicati in ciascun OdL. Il mancato rispetto della tempistica prevista comporta l'applicazione delle penali previste all'art. 5 del Capitolato Speciale d'Appalto, fatte salve eventuali ulteriori richieste di danni e risarcitorie attribuibili al ritardo e/o alla condotta dell'Appaltatore.

Articolo 21 - PROVE CONTROLLI E COLLAUDI

1. L'Appaltatore è tenuto a far eseguire ai sensi delle prescrizioni contenute nel presente Accordo quadro, nei contratti applicativi e nella documentazione ad essi allegata ed a norma delle leggi vigenti, tutte le prove ed i controlli sui materiali e sulle apparecchiature utilizzate per la realizzazione degli interventi di cui al precedente art. 2 del presente Accordo.
2. Tutti gli oneri per il prelievo, confezionamento, trasporto dei componenti e/o apparecchiature da sottoporre a prove fisiche - elettriche - meccaniche, nonché l'esecuzione delle prove stesse, saranno a cura e spesa dell'Appaltatore e si intendono compresi e compensati dai prezzi di cui al precedente articolo 6.
3. Tutte le prove sui materiali dovranno effettuarsi a cura e spese dell'Appaltatore e saranno eseguite da laboratori accreditati secondo la normativa vigente in materia.
4. Durante l'esecuzione di opere o parti di esse, che per effetto di operazioni successive possano rendersi inaccessibili o comunque non ispezionabili, l'Appaltatore dovrà sempre darne informazione al Direttore dei Lavori prima di procedere alle fasi successive. Nel caso in cui l'Appaltatore non ottemperasse a quanto sopra, il Direttore lavori potrà richiedere di mettere a nudo le parti occultate o di rendere comunque accessibili le opere o le parti di esse non ispezionabili; le prestazioni necessarie dovranno essere eseguite a cura e spese dell'Appaltatore.

Articolo 22 – PENALI

1. Le penali di cui all'Art. 5 — *'Penali'* — del Capitolato Speciale sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
2. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dell'articolo 5 del Capitolato Speciale non può superare il 10 (dieci) per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trovano applicazione le disposizioni del presente Accordo Quadro e del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in materia di risoluzione del contratto.
3. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

4. Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo si fa riferimento a quanto stabilito nell'art. 5 del Capitolato Speciale precedentemente indicato.

Articolo 23 - CONTO FINALE

Il conto finale sarà compilato a cura del Direttore dei lavori per ciascun contratto applicativo nei termini previsti dall'art.24 del Capitolato Speciale e dalla normativa di settore applicabile, cui si fa rimando.

Articolo 24 - ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE

1. Durante l'esecuzione dei lavori, per ciascun contratto applicativo, la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di controllo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali e nel Capitolato Speciale dell'Accordo quadro.
2. Se i controlli daranno esito positivo e il singolo lavoro sarà finito in ogni sua parte e nei tempi dovuti, la Direzione Lavori provvederà ad emettere il certificato di regolare esecuzione per ciascun contratto applicativo, che darà diritto all'Appaltatore ad aver riconosciuto il pagamento a saldo di ciascun contratto applicativo.
3. In mancanza del certificato di cui al comma 2, l'Appaltatore non avrà diritto alcuno, né per partite provvisorie, acconti sui lavori, pagamenti parziali né per qualunque altro tipo di compenso.

Articolo 25- ACCORDO BONARIO — DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Si applica l'articolo 205 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in materia di transazione.
2. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni in misura sostanziale e in ogni caso in misura non inferiore al 10 (dieci) per cento rispetto all'importo contrattuale, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario, disciplinati dall'articolo 205 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
3. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
4. Qualunque controversia insorgesse fra le parti sull'interpretazione e l'esecuzione del contratto e delle norme applicabili al rapporto, nessuna esclusa né accettata, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'eventuale accordo bonario di cui all'art. 205 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., che non si sia potuta definire con accordo diretto o con accettazione da parte dell'Appaltatore delle determinazioni definitive adottate dalla

Stazione Appaltante, sarà deferita alla Autorità Giurisdizionale Ordinaria di Firenze, unica competente nella materia.

Articolo 26 - DOMICILIO

1. Agli effetti contrattuali e giudiziari, l'Appaltatore dichiara il proprio domicilio presso la propria Sede legale. L'Appaltatore dichiara che il proprio domicilio fiscale è in Via Volontari della Libertà n. 25, Zona Industriale Terrafino Empoli (FI) CAP 50053 e che gli sono stati attribuiti il codice fiscale e la partita IVA 02144490485.

Articolo 27 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO PER GRAVI INADEMPIMENTI E IRREGOLARITÀ

Si applica l'art. 29 del Capitolato Speciale, in particolare:

1. L'Appaltatore si obbliga, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto, al rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62/2013 e al rispetto degli obblighi stabiliti dal Codice di comportamento dei dipendenti della stazione appaltante, approvato in via definitiva con deliberazione n. 1358 del 16.09.2016, di seguito denominato Codice, consapevole che la violazione degli obblighi anzidetti anche da parte dei propri collaboratori a "qualsiasi titolo" costituisce causa di risoluzione del contratto qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave. L'appaltatore dà atto che la stazione appaltante ha messo a disposizione copia del Codice di cui al precedente comma tramite il proprio sito web istituzionale, nella pagina "Amministrazione trasparente", sezione "Disposizioni generali", sottosezione "Atti generali", "Codice disciplinare e di condotta".
2. L'Appaltatore si impegna a mettere a conoscenza del Codice e delle prescrizioni ivi contenute i propri collaboratori a qualsiasi titolo e, a richiesta, a fornirne prova.
3. Un'eventuale violazione del Codice, verificata dalla stazione appaltante, comporterà la contestazione per iscritto dell'addebito, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e, ove le controdeduzioni risultassero non fondate, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.
4. Costituisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile anche il ritardo dell'Appaltatore nell'esecuzione dei lavori tale da compromettere il rispetto dei termini contrattuali, previa diffida e sempre che l'Appaltatore non si sia adeguato alle disposizioni del Direttore Lavori entro un termine non inferiore ai quindici giorni.

5. La Stazione appaltante ha, inoltre, facoltà di risolvere il contratto quando accerti comportamenti dell'Appaltatore concretizzanti gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali, tra cui la mancata stipula delle polizze assicurative previste dal presente accordo, tali da compromettere la buona riuscita dei lavori, la sicurezza e l'igiene dei lavoratori, la tutela dell'ambiente ovvero il rispetto delle relative normative, previa diffida e sempre che l'Appaltatore non abbia fornito nel termine assegnatogli idonee giustificazioni. La Stazione appaltante ha facoltà, altresì, di procedere alla risoluzione del contratto:
- a) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emaneazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II del D. Lgs 159/2011;
 - b) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la revoca dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico gestito dall'Osservatorio dei contratti pubblici;
6. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo la risoluzione si verifica di diritto, nel momento in cui la Stazione Appaltante abbia dichiarato all'Appaltatore, a mezzo di lettera inviata per posta certificata, che intende avvalersi della clausola risolutiva.

Articolo 28 – RECESSO

1. La stazione appaltante si riserva, giusto quanto previsto dall'art. 109 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dall'art. 38 del Capitolato Speciale d'Appalto, la facoltà di recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze rimesse alla sua esclusiva valutazione.
2. Nel caso in cui la Stazione appaltante si avvalga della facoltà di recesso l'Appaltatore sarà comunque tenuto, in difetto di contraria indicazione della Direzione dei lavori, ad ultimare l'esecuzione dei contratti applicativi in corso di adempimento.
3. Il recesso potrà essere esercitato anche per l'esistenza di motivi ostativi al rilascio delle comunicazioni o informazioni di cui al D. Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni. In tale evenienza non si darà luogo al pagamento del mancato guadagno.
4. In ogni caso la Stazione appaltante è in facoltà, a suo insindacabile giudizio, e senza necessità di motivazione, di recedere unilateralmente dal singolo contratto applicativo, in qualsiasi momento, indipendentemente dallo stato di esecuzione dello stesso. Il recesso ha effetto dalla data di ricevimento da parte dell'Appaltatore della lettera inviata per posta elettronica certificata con la quale la Stazione appaltante comunica di avvalersi di tale facoltà. In caso di recesso dal

contratto applicativo, la Stazione appaltante è tenuta a ricevere e a pagare ai prezzi contrattuali unicamente le prestazioni già eseguite alla data del recesso. E' escluso il diritto dell'Appaltatore ad ogni eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, nonché ad ogni compenso indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art 1671 c.c..

Articolo 29 - IMPEGNO DI RISERVATEZZA

1. L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi ed a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti alla esecuzione dell'accordo, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchiature, macchine e quant'altro venga messo a sua disposizione o di cui egli stesso venisse a conoscenza in occasione dell'esecuzione dell'accordo stesso.
2. L'obbligo di segretezza è per l'Appaltatore vincolante per tutta la durata dell'esecuzione dell'accordo e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fintantoché le informazioni delle quali l'Appaltatore stesso è venuto a conoscenza non siano divenute di dominio pubblico.
3. L'Appaltatore è inoltre responsabile nei confronti della stazione appaltante dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subaffidatari e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza, l'Appaltatore è tenuto al risarcimento di tutti i danni che dovessero derivare.
5. È pure fatto divieto all'Appaltatore sia di pubblicare o di far pubblicare da terzi, capitolati, specifiche tecniche, normative, disegni di tipi, schemi, profili o planimetrie senza prima averne ottenuto il benestare scritto, sia di comunicare o mostrare a terzi disegni, tranne che per le necessità derivanti dall'esecuzione delle prestazioni assunte.

Articolo 30 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. L'Appaltatore acconsente, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 novellato dal D. Lgs. n. 101/2018 unitamente al Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679, per sé e per tutti i subappaltatori e/o sub contraenti facendone esplicito riferimento nei relativi contratti, al trattamento dei dati personali dai medesimo forniti nell'ambito delle attività di manutenzione, nel rispetto della suddetta legge e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività sulla base delle informazioni di seguito riportate.
2. Per trattamento di dati personali ai sensi dell'articolo 4 del citato Regolamento, s'intende la raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione,

estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione di dati anche se non registrati in una banca dati.

3. L'Appaltatore è informato che tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività per le quali si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - dare esecuzione ad obblighi di legge;
 - per esigenze di tipo operativo e gestionale;
 - per esigenze preliminari alla stipula del Contratto;
 - per dare esecuzione a prestazioni convenute.
4. L'Appaltatore è informato altresì che, in relazione ai predetti trattamenti, potranno essere esercitati i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003, come di seguito riportati:
 - diritto di conoscere, mediante accesso gratuito, l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - diritto essere informato circa i dati del titolare e circa le finalità e le modalità del trattamento;
 - diritto di ottenere senza ritardo, a cura del titolare, ogni informazione riguardante i dati oggetto di trattamento;
 - diritto di aggiornamento o rettifica o integrazione dei dati;
 - diritto alla cancellazione dei dati, trasformazione in forma anonima, blocco dei dati trattati in violazione di legge;
 - attestazione che le precedenti operazioni di aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione, blocco, ove poste in essere, sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento risulti impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
 - opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

Articolo 31 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.
2. Bollo totalmente a carico della controparte assolto in modo virtuale ai sensi degli articoli 15 e 15 bis del DPR 642 del 26/10/1972.
3. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del contratto, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del

collaudo.

4. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa solo in caso d'uso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, comma 2 e 40 del D.P.R. 131/1986.
5. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Articolo 32 – DIVIETO DI PANTOUFLAGE

L'Appaltatore si obbliga al rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 in materia di divieto di pantouflage.

Articolo 33 - ALLEGATI E NORMATIVA APPLICABILE

1. Fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo, ancorché non materialmente allegati ma depositati agli atti della Stazione Appaltante, i seguenti documenti:
 - a) Il Capitolato generale (D.M. 145/2000) per la parte ancora in vigore;
 - b) Il Capitolato Speciale d'Appalto;
 - c) La Relazione di progetto
 - d) l'Elenco degli Immobili;
 - e) La Modulistica OdL;
 - f) Le Specifiche tecniche degli impianti elettrici;
 - g) Il computo estimativo;
 - h) L'elenco dei prezzi unitari;
 - i) Il DUVRI
 - j) Le polizze di garanzia;
 - k) L'offerta economica;
 - l) Il PSC
2. In caso di discordanza tra i vari documenti facenti parte del contratto, prevarrà l'interpretazione più favorevole alla Stazione Appaltante, garantendo comunque il raggiungimento delle finalità dell'intervento e i criteri di buona tecnica esecutiva.
3. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici.
4. Gli effetti del presente atto decorreranno dalla data della ricezione del presente contratto a mezzo PEC da parte della Stazione Appaltante, dopo la sottoscrizione di entrambe le parti.

5. Il presente atto è redatto in forma di scrittura privata e registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/86.

Il presente atto è approvato dalle parti, che lo sottoscrivono digitalmente, e si compone di n. 32 (trentadue) fogli, compresi gli allegati, occupando n. 32 (trentadue) facciate.

Letto confermato e sottoscritto.

Per la Stazione appaltante

.....

(firmato digitalmente)

Per l'Appaltatore

.....

(firmato digitalmente)

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 1341 c.c. l'Appaltatore accetta, senza condizione o riserva alcuna, i seguenti articoli:

- Articolo 3 - TERMINI DI VALIDITÀ DELL'ACCORDO - PROROGHE;
- Articolo 16 - VARIANTI IN CORSO D'OPERA - MODIFICHE TECNICHE;
- Articolo 22 – PENALI;
- Articolo 25 - ACCORDO BONARIO - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE;
- Articolo 27 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO PER GRAVI INADEMPIMENTI E IRREGOLARITA';
- Articolo 28 – RECESSO.

Letto confermato e sottoscritto.

Per l'Appaltatore

.....

(firmato digitalmente)